

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Circolare AGEA n. del..... 2005

All'UNAPROL

Al CNO

All'AIPO

All'UNASCO

All'UNAPOL

All'ASO

All'APO

Alla LAPOC

Alla CASO

All'ASSOI

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio materie grasse

All'Agecontrol

A tutti i produttori non appartenenti alle associazioni olivicole

A tutti gli operatori del settore

Oggetto: Aiuto alla produzione olio di oliva – campagne di produzione 2003/2004 e 2004/2005 - applicazione GIS Oleicolo (art. 22 e successivi - Reg. CE 2366/98 della Commissione del 30 ottobre 1998)

1) PREMESSA

In virtù di quanto disposto all'art. 22 e successivi del Reg. CE n. 2366/98 (Sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo – GIS oleicolo), l'Agea invierà, tramite raccomandata A/R, ai produttori per i quali permane la condizione di discordanza fra i dati dichiarati ad una determinata campagna olivicola e i dati rilevati dall'Agea stessa, una lettera di convocazione con allegata scheda aziendale contenente le informazioni registrate nelle proprie banche dati, afferenti sia i dati dichiarati dal produttore (identificativi catastali delle particelle e relativo numero di piante) che quelli rilevati e accertati dall'Agea attraverso le attività descritte al successivo punto 2).

La programmazione delle attività, le sedi operative Agea e le date per gli incontri in contraddittorio verranno fissate d'intesa con le Unioni/Associazioni, per i produttori associati.

Le comunicazioni ai produttori verranno trasmesse tramite raccomandata A/R direttamente al domicilio del produttore, con l'indicazione della data e della sede dove si svolgerà l'incontro in contraddittorio

Le attività di verifica dei dati dichiarati e di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 2366/98 secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

2) ATTIVITÀ DI VERIFICA

Le attività di controllo interne da parte dell'Agea si svolgeranno attraverso la verifica delle particelle non rilevate o discordanti, tramite fotointerpretazione ed eventuale controllo in campo dei casi dubbi.

Nell'ambito delle attività di controllo in campo dei casi dubbi in fotointerpretazione si procederà all'individuazione delle piante "supplementari" come definite dall'art. 4 del Reg. CE n. 2366/98^{*}.

3) ELABORAZIONE ESITO AZIENDALE

Al termine delle verifiche di cui al punto 2) i dati verranno elaborati a livello di singola azienda, al fine di analizzarne la situazione dopo i controlli effettuati.

Qualora si constati che il numero di olivi dichiarati dal produttore, con riferimento ad una determinata campagna olivicola, si discosta di oltre il 3% dal numero di olivi determinato secondo le procedure previste dal Reg.CE 2366/98 art. 25 comma 1, il produttore è considerato discordante per quella determinata campagna. La discordanza, in termini percentuali, è verificata applicando la seguente formula:

$$(N_{pd} - N_{pr}) * 100 / N_{pr} > + 3\%$$

con N_{pd} = numero piante dichiarate

N_{pr} = numero piante accertate

Pertanto qualora l'azienda, a seguito della applicazione dei succitati criteri, rientrasse entro le tolleranze previste i dati riscontrati ad essa relativi verranno considerati "dati di base" e saranno inviati all'archivio informatico centrale per aggiornarne la consistenza aziendale.

4) CONVOCAZIONE DEL PRODUTTORE

Ai produttori che, a seguito dei controlli effettuati relativi ad una determinata campagna, risultassero ancora discordanze superiori alle tolleranze previste dalla normativa comunitaria (scostamento dichiarato/riscontrato > +3%), verrà inviata, tramite lettera A/R, la comunicazione descritta al punto 1, riportante i dati relativi alla consistenza aziendale a livello di particella. Tali produttori verranno convocati, mediante la medesima comunicazione, presso una sede periferica opportunamente attrezzata al fine di definire, in contraddittorio, la reale consistenza aziendale.

Nella suddetta comunicazione verranno pertanto indicati il luogo, la data dell'incontro e la documentazione richiesta al fine di risolvere eventuali disallineamenti catastali (certificati catastali, estratti di mappa, etc...).

La scheda aziendale sarà corredata di tutte le informazioni di dettaglio esplicative delle eventuali situazioni di discordanza (ad esempio particelle non trovate sui fogli di mappa), necessarie all'individuazione

^{*} Pianta di olivo "messe a dimora" successivamente al 1° maggio 1998 che non sostituiscono olivi estirpati dopo tale data.

di eventuali errori dichiarativi o di mancati aggiornamenti dei materiali catastali (frazionamenti, nuovi comuni, nuove sezioni, etc...).

Tale comunicazione, ai sensi dell'applicazione dell'art. 25 paragrafo 3 del Reg. CE 2366/98, è considerata, a livello di singola particella:

- a) come prima notifica di discordanza se la particella in oggetto non è stata mai notificata precedentemente ovvero se il dato rilevato per la particella in oggetto ha subito una variazione successivamente alla precedente notifica;
- b) come seconda notifica di discordanza se la particella in oggetto è stata già notificata, con riferimento a precedenti campagne, ed il dato rilevato per la medesima particella non ha subito variazioni.

Nella scheda aziendale allegata alla comunicazione inviata con raccomandata A/R, le particelle oggetto di prima notifica saranno opportunamente identificate (lettera "P" nella prima colonna a sinistra della *scheda aziendale di notifica*).

Tale comunicazione, da intendersi come prima o seconda notifica di discordanza a livello di particella, avrà anche valore di convocazione per lo svolgimento dell'incontro in contraddittorio.

In sede di convocazione presso le sedi periferiche o in fase di sopralluogo di campo, i produttori possono essere accompagnati dai rappresentanti delle associazioni cui aderiscono.

5) ATTIVITÀ DI INCONTRO CON IL PRODUTTORE

A seguito della suddetta comunicazione, il produttore ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di:

- a) accettare integralmente i dati rilevati dall'Amministrazione come dati dichiarati validi per la campagna in corso di accertamento per le particelle di prima notifica e validi per la campagna successiva per le particelle di seconda notifica. In tal caso il produttore dovrà restituire la scheda di notifica firmata, barrando l'apposita casella di accettazione dei dati riscontrati dall'Amministrazione.

La scheda aziendale di notifica, debitamente compilata e firmata, dovrà essere restituita entro il termine **ultimo di 30 giorni** dalla data di ricezione della stessa e tramite raccomandata A/R alla Associazione di appartenenza se trattasi di produttore associato o direttamente all'Agea per i produttori non associati.

La Scheda di notifica restituita dal produttore, secondo le suddette modalità, per l'accettazione integrale dei dati riscontrati dall'Amministrazione è a tutti gli effetti una rettifica della denuncia di coltivazione, pertanto, i dati riscontrati dall'Amministrazione assumeranno il valore di dati dichiarati a partire dalla campagna olivicola oggetto di notifica di discordanza per le particelle di prima notifica e dalla campagna successiva per quelle di seconda notifica;

- b) nel caso di non accettazione totale o parziale dei dati rilevati indicati nella notifica, presentarsi all'incontro in contraddittorio presso la sede periferica indicata nella comunicazione al fine di definire la reale consistenza aziendale;
- c) per i produttori che non si presenteranno all'incontro, né restituiranno la Scheda di notifica, nei termini e con le modalità previste, per l'accettazione integrale dei dati riscontrati dall'Amministrazione, resterà inalterata la situazione di discordanza, tra quanto dichiarato e quanto accertato da questa Amministrazione, gli stessi dati accertati diventeranno "dati di base" e pertanto utilizzati ai fini del pagamento dell'aiuto a partire dalla campagna in corso di accertamento.

Tale evenienza determinerà l'applicazione delle decurtazioni sull'importo dell'aiuto previste all'art. 15 del Reg. CE n. 2366/98, nonché l'esclusione della possibilità di modificare la dichiarazione per la campagna indicata nella scheda inviata al produttore, come previsto all'art. 25 par. 3.

5.1 Accertamento definitivo della consistenza aziendale.

Per tutti i produttori che si presenteranno alla convocazione si procederà all'incontro in sede periferica e se esplicitamente richiesto dal produttore, in campo, ai fini di definire la reale consistenza aziendale.

Ai fini dell'effettuazione dell'incontro i produttori potranno incaricare un loro rappresentante munito di apposita delega sottoscritta nonché della fotocopia del documento del delegante. I tecnici incaricati dall'Amministrazione devono procedere alla archiviazione, nel fascicolo aziendale, della fotocopia del documento del titolare dell'azienda unitamente alla delega.

Nel corso dell'incontro verranno verificate, in contraddittorio con il produttore, tutte le particelle con dati discordanti determinati dalla precedente fase di controllo e, ove necessario, tutte le particelle che il produttore richieda esplicitamente di investigare al fine della determinazione della propria consistenza aziendale (particelle inserite, variate, frazionate, ecc.) comprese quelle concordanti.

Nel corso dell'incontro si procederà inoltre, ove necessario, alla determinazione del numero di piante "supplementari" presenti sulle particelle dichiarate dal produttore.

Le particelle dichiarate come uso civico (quota di possesso "999") verranno considerate nell'ambito del calcolo degli esiti aziendali assumendo come numero di piante riscontrato il minore tra il numero di piante dichiarato ed il numero di piante rilevato.

Nel caso in cui sulla scheda aziendale di notifica esistano particelle contrassegnate nella colonna "Note" con il valore X, ovvero sussista il caso di inserimento di particelle nuove, il produttore dovrà munirsi di idonea documentazione catastale riportante i titoli di possesso nonché la geometria di tali particelle (estratti di mappa, stralci planimetrici, ...).

5.2 Variazione dei dati di natura dichiarativa.

In sede di incontro è consentita la variazione del numero di piante dichiarato per particella secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 2366/98 art. 25 par. 3.

La rettifica dei dati dichiarati sarà consentita a partire dalla campagna in corso di accertamento per le particelle di "prima" notifica e dalla campagna successiva per le particelle di "seconda" notifica. Tale eventuale variazione, registrata mediante il verbale d'incontro con relativa scheda aziendale, vale a tutti gli effetti come rettifica della denuncia di coltivazione a partire dalla campagna olivicola in corso di accertamento per le particelle di prima notifica e dalla campagna successiva per quelle di seconda notifica.

Le particelle inserite saranno trattate come particelle di "prima notifica" ed avranno valore di rettifica della denuncia di coltivazione a partire dalla campagna in corso di accertamento. Anche le alienazioni di particelle effettuate nel corso dell'incontro avranno valore di rettifica della denuncia di coltivazione a partire dalla campagna in corso di accertamento.

Eventuali nuove particelle inserite nella denuncia di coltivazione per essere considerate valide ai fini del calcolo dell'aiuto dovranno essere validate dalla Associazione a cui il produttore aderisce, previa acquisizione e verifica dei relativi titoli di conduzione.

Per consentire tale validazione i tecnici Agea faranno pervenire, con cadenza settimanale, alle Associazioni copia della documentazione prodotta in fase di incontro con i produttori (scheda di notifica, scheda definitiva post incontro e verbale), dalla quale si evincano le nuove particelle inserite.

Per i casi in cui non ricevano dai produttori la idonea documentazione di dimostrazione della titolarità di conduzione le Associazioni signaleranno alle Unioni nazionali le particelle da alienare, secondo le procedure stabilite.

Nel caso di produttori non associati i titoli di possesso dovranno essere inviati dai produttori stessi all'AGEA secondo le norme previste per la compilazione delle denunce di coltivazione.

In ogni caso i dati variati/accertati in sede di contraddittorio dovranno essere riportati sul verbale e sulla scheda aziendale post incontro, controfirmati sia da parte dell'Amministrazione che da parte del produttore (o suo delegato).

La documentazione (verbale, scheda aziendale definitiva, ecc.) elaborata nel corso dell'incontro, controfirmata dalle parti, avrà valore dichiarativo oltre che tecnico e verrà consegnata al produttore e alla Associazione come documentazione comprovante la rettifica della denuncia di coltivazione a partire dalla campagna olivicola in corso di accertamento per le particelle di prima notifica e dalla campagna successiva per quelle di seconda notifica.

La modulistica (scheda di notifica, verbale, scheda aziendale definitiva post incontro, ...) verrà prodotta in tre copie: una andrà al produttore, una alla Associazione di appartenenza ed una all'Amministrazione.

6) RECUPERO DELLE SPESE

Per il recupero delle spese verranno utilizzati gli importi, attualizzati all'Euro, riportati nella delibera commissariale del 27 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996 e già utilizzati per le precedenti campagne di accertamento definitivo dei dati del settore oleicolo.

Il recupero delle spese, verrà applicato, secondo quanto indicato ai punti 6.1 e 6.2, alle aziende che al termine delle attività di incontro in contraddittorio (accertamento definitivo) si trovassero al di fuori della tolleranza aziendale prevista al precedente punto 3 (scostamento dichiarato/ riscontrato maggiore di "+3%"), calcolata, per ciascuna particella presente nella notifica di discordanza, attraverso il confronto:

- dei dati dichiarati dal produttore **eventualmente rettificati** nel corso dell'incontro con i relativi dati riscontrati al termine dell'incontro in contraddittorio, nel caso di particelle di **prima notifica** di discordanza;
- dei dati originari (riportati nella comunicazione di discordanza) dichiarati dal produttore prima dell'incontro con i relativi dati riscontrati al termine dell'incontro in contraddittorio, nel caso di particelle di **seconda notifica** (comprese le particelle di seconda notifica alienate).

Il recupero delle spese verrà effettuato dall'AGEA sull'aiuto alla produzione a decorrere dalla campagna di riferimento e successive.

L'importo delle spese da pagare da parte del produttore interessato verrà calcolato in sede di incontro e stampato sul verbale al termine dello stesso.

6.1 Riconoscimento spese occasionate

I produttori presentatisi all'incontro che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle tolleranze previste (scostamento dichiarato/riscontrato maggiore di "+3%"), calcolate secondo quanto indicato nel precedente paragrafo, dovranno riconoscere:

€ 6,82 ad azienda, per le attività di integrazione o sostituzione dei dati contenuti nella banca dati del GIS Oleicolo;

€ 16,73 a particella di seconda notifica per il riscontro del numero delle piante dichiarate con quelle risultanti dall'esame della fotografia aerea e della relativa mappa catastale nei seguenti casi:

- o particelle discordanti (discordanti negative: valore dichiarato > valore riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica), per cui viene confermato, a seguito dell'incontro, il dato accertato dall'Amministrazione e comunicato al produttore nella notifica di discordanza (dato accertato al termine dell'incontro uguale o minore rispetto al dato riscontrato presente nella notifica);
- o particelle più che concordanti (discordanti positive: valori dichiarato < valore riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica), per cui si conferma, a seguito dell'incontro, il dato accertato dall'Amministrazione e comunicato al produttore nella notifica di discordanza (dato accertato al termine dell'incontro uguale o maggiore rispetto al dato riscontrato presente nella notifica);
- o particelle con riferimenti catastali erroneamente dichiarati: in tal caso è prevista la cancellazione della particella errata e l'inserimento di quella corretta (valida ai fini della definizione della reale consistenza aziendale e presa in considerazione per il pagamento dell'aiuto per la campagna in corso di accertamento);
- o particelle concordanti (valori uguali per dichiarato e riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica) per le quali il produttore chieda la esplicita verifica in contraddittorio;
- o particelle per le quali il produttore chieda, durante l'incontro, l'alienazione.

I produttori che richiedessero altresì la verifica in campo di una o più particelle dichiarate (**sia di prima che di seconda notifica**), già presenti nella notifica di discordanza, per le quali il dato riscontrato (presente in notifica) viene confermato in campo in base ai seguenti criteri:

- o particelle discordanti (discordanti negative: valore dichiarato > valore riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica), per cui si conferma, a seguito della verifica di campo, il dato accertato dall'Amministrazione e comunicato al produttore nella notifica di discordanza (dato accertato in campo uguale o minore rispetto al dato riscontrato presente nella notifica);
- o particelle più che concordanti (discordanti positive: valori dichiarato < valore riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica), per cui si conferma, a seguito della verifica di campo, il dato accertato dall'Amministrazione e comunicato al produttore nella notifica di discordanza (dato accertato in campo uguale o maggiore rispetto al dato riscontrato presente nella notifica);
- o particelle perfettamente concordanti (valori uguali per dichiarato e riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica) per le quali il produttore chieda la esplicita verifica in contraddittorio in campo;
- o le particelle per le quali il produttore chieda, a seguito della verifica di campo, l'alienazione al termine dell'incontro;

e si trovassero, al termine della medesima verifica di campo, al di fuori delle tolleranze previste (scostamento dichiarato/riscontrato maggiore di “+3%”), calcolate secondo quanto indicato nel precedente paragrafo, dovranno riconoscere oltre a quanto sopra, € 222,08 ad azienda (se presente almeno una particella verificata in campo ‘confermata’ in base ai suddetti criteri), più € 0,62 per il numero di piante di olivo effettivamente esistenti in ciascuna delle particelle verificate in campo (dato riscontrato in campo), indipendentemente dalla eventuale successiva rettifica dei dati dichiarati.

6.2 *Non riconoscimento delle spese*

a) I produttori presentatisi all'incontro, che al termine del medesimo risultassero al di fuori delle suddette tolleranze previste non dovranno sostenere spese sulle particelle presenti nella notifica nei seguenti casi:

- o particelle di prima notifica verificate durante l'incontro in contraddittorio soltanto in fotointerpretazione;
- o particelle di prima notifica per le quali il produttore chieda, durante l'incontro, l'alienazione;
- o particelle di seconda notifica, verificate in fotointerpretazione o tramite verifica in campo, e particelle di prima notifica verificate in campo, nei seguenti casi:
 - particelle discordanti (discordanti negative: valore dichiarato > valore riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica), per cui viene variato, a seguito dell'incontro, il dato accertato dall'Amministrazione e comunicato al produttore nella notifica (dato accertato al termine dell'incontro maggiore del dato riscontrato presente nella notifica);
 - particelle più che concordanti (discordanti positive: valore dichiarato < valore riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica), per cui viene variato, a seguito dell'incontro, il dato accertato dall'Amministrazione e comunicato al produttore nella notifica (dato accertato al termine dell'incontro minore del dato riscontrato presente nella notifica);
 - particelle perfettamente concordanti (valori uguali per dichiarato e riscontrato, entrambi presenti nella scheda aziendale di notifica) per le quali il produttore non chieda la esplicita verifica in contraddittorio;
- o particelle inserite ex-novo in sede di incontro.

b) Ai produttori che non si presenteranno all'incontro non verrà applicato alcun recupero spese.

In tutti i casi il tecnico dell'Amministrazione dovrà procedere alla stampa ed all'archiviazione dei documenti d'incontro negli appositi fascicoli aziendali.

Si prega assicurare, da parte delle organizzazioni, la massima collaborazione per garantire il miglior espletamento delle attività.

FIRMATO